



R.G. n. 16793/2016

TRIBUNALE DI BOLOGNA  
SEZIONE I CIVILE

in persona della giudice onoraria

dr.ssa Daniela Mingozzi ha emesso la seguente

ORDINANZA

ex art. 35 comma 10 Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e ex art. 19 Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n.150

avente ad oggetto

l'impugnazione del provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna, Id. [REDACTED], emesso in data 16 settembre 2016 e notificato il 4 ottobre 2016.

\*\*

Con ricorso depositato il 3 novembre 2016, [REDACTED], nata a Kozova (Ucraina) il [REDACTED], ha proposto rituale impugnazione avverso il provvedimento di cui in epigrafe chiedendo, in via principale, che venga accertato e riconosciuto il suo diritto di asilo e protezione internazionale ai sensi dell'art. 10, comma terzo, della Costituzione e del D.Lgs 251/2007, in subordine, che venga accertato e dichiarato il suo diritto a beneficiare della protezione sussidiaria e, in via di ulteriore subordine, di quella umanitaria.

Il Pubblico Ministero in sede è intervenuto, senza comunicare motivi ostativi al riconoscimento della protezione internazionale.

Il Ministero dell'Interno non si è costituito in giudizio.

All'udienza del 11.4.2017, dopo aver sentito personalmente il ricorrente con l'assistenza del difensore, è stata riservata la decisione.



Parte ricorrente ha depositato una memoria integrativa.

Nel termine concesso all'udienza, ha depositato altresì dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai redditi dell'annualità successiva a quella di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

\* \*

Va preliminarmente osservato che la domanda di accertamento e riconoscimento del diritto di asilo ex art. 10 della Costituzione, è inammissibile. Secondo giurisprudenza ormai consolidata di Cassazione, il diritto di asilo è infatti interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste dai tre istituti dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della normativa di cui al D.lgs. 19 novembre 2007, n. 251 e di cui all'art. 5, comma 6, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con la conseguenza che non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui art. 10, terzo comma, Cost. (così Cass. 11754/2016; Cass. 22111/2014; Cass. 10686/2012).

\* \*

Avanti la Commissione territoriale la ricorrente ha dichiarato che la ragione principale per la quale ha lasciato l'Ucraina è l'instabilità che vi regnava e che, essendo madre di un figlio in tenera età, nutriva molta preoccupazione per il futuro dello stesso. Ha poi aggiunto che secondo la legge ucraina le persone laureate in farmacia, come lei, hanno anche l'obbligo militare, come risulta dal timbro apposto sul documento di identità ucraino che ha esibito in fotocopia unitamente alla traduzione giurata.

Richiesta di dire se avesse ricevuto la cartolina di precetto ha risposto negativamente, aggiungendo che invece il di lei marito era stato chiamato per un controllo medico, che successivamente gli era stata riscontrata una pancreatite e che mentre era in malattia i di lui colleghi lo avevano chiamato dicendo che era arrivata la cartolina per lui.

Se chiamata in servizio al fronte, ella non vorrebbe partire perché ha un figlio piccolo da accudire.

Per il caso di rimpatrio ha dichiarato di temere di essere chiamata in guerra, così come il marito, lasciando orfano il figlio.

La Commissione territoriale, pur non esprimendo dubbi circa la credibilità del racconto della odierna ricorrente, ha rigettato la sua domanda non ravvisando alcun fondato timore di



persecuzione né rischio effettivo di danno grave e neppure le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

In questa sede, la ricorrente ha dichiarato di essere laureata in medicina con specializzazione in farmacia clinica, conseguita nel giugno 2009; di aver lavorato dal 2010 al 2012 e di essere poi andata in maternità; di avere un figlio di quattro anni; di aver lasciato l'Ucraina innanzitutto per paura, perché dopo i fatti di Maidan la situazione non era tranquilla a livello politico; anche nella sua provincia vi erano stati disordini e violenze e nel febbraio 2014 era stata bruciata la Questura; inoltre, il marito era stato chiamato dal Commissariato militare per accertamenti medici e ciò significava che sarebbe stato mobilitato; in seguito, le autorità militari avevano tentato di notificare la cartolina precetto alla madre del marito presso cui egli aveva mantenuto la residenza; anche quando già erano in Italia il marito era stato cercato; anch'ella, essendo laureata in medicina, in tempo di guerra è obbligata ad andare a prestare i primi soccorsi ai feriti.

Per il caso di rimpatrio, ha dichiarato di non sapere se al momento lei e il marito rischiano di andare al fronte ma la legge potrebbe cambiare e non vuole lasciare orfano il figlio.

In Italia si trovano da anni la madre e la sorella.

Da settembre 2016 ella lavora come badante con contratto a tempo indeterminato part-time, guadagnando circa 800 euro al mese.

Su tali basi, la domanda di riconoscimento dello status di rifugiata o di persona cui spetta la protezione sussidiaria non può trovare accoglimento.

Al momento della presente decisione non pare effettivo il rischio che la ricorrente venga inviata contro la sua volontà in zona ATO e costretta a compiere crimini di guerra oppure sottoposta a sanzioni sproporzionate o discriminatorie in caso di rifiuto.

Sia perché da tempo in Donbass viene inviato soltanto personale volontario, sia perché la legge ucraina che regola la mobilitazione militare, tra le categorie di persone che hanno diritto ad essere esentate durante le mobilitazioni di emergenza prevede le donne con figli fino ai 16 anni, come la ricorrente.

Si confrontino:

-Law No. 3543-XII of 21 October 1993 On Mobilizational Preparedness and Mobilization

-UK Home Office: Country Policy and Information Note Ukraine: Military service, Version



4.0, April 2017 in [http://www.ecoi.net/file\\_upload/1226\\_1492161371\\_ukraine-military-service-cpin-v4.pdf](http://www.ecoi.net/file_upload/1226_1492161371_ukraine-military-service-cpin-v4.pdf);

-UK Home Office: Country Information and Guidance – *Ukraine: Military service*, Version 3.0, November 2016;

-Immigration and Refugee Board of Canada. *Ukraine: Military service, including information on military service notices, who issues them, their contents, and physical characteristics; whether notices have a warning regarding refusal or evasion of military service; information on penalties for refusing or evading military service* (2014- May 2015) [UKR105186.E], dated 1 June 2015.

Vi è poi a dire -in ogni caso- che nella pratica, nonostante la previsione legale, per la mera renitenza non vengono irrogate sanzioni penali.

Sul punto si veda anche Upper Tribunal nel caso [2017] UKUT 79 - VB and Another (draft evaders and prison conditions (CG) nella quale, fra l'altro, si legge:

*“At the current time it is not reasonably likely that a draft-evader avoiding conscription or mobilisation in Ukraine would face criminal or administrative proceedings for that act, although if a draft-evader did face prosecution proceedings the Criminal Code of Ukraine does provide, in Articles 335, 336 and 409, for a prison sentence for such an offence. It would be a matter for any Tribunal to consider, in the light of developing evidence, whether there were aggravating matters which might lead to imposition of an immediate custodial sentence, rather than a suspended sentence or the matter proceeding as an administrative offence and a fine being sought by a prosecutor”.*

Non si reputano sussistere neanche i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) D.Lgs 251/2007.

Ai fini del riconoscimento della suddetta protezione, va presa in esame la zona di provenienza della richiedente, cioè la regione di Ternopil, in quanto pare ragionevole ritenere che in caso di rimpatrio ella troverebbe qui nuovamente collocazione.



Ad eccezione di sporadici disordini ed episodi di violenza, la regione di Ternopil -che, peraltro, dista circa 1000 km dalla zona cd. A.T.O.- è sempre rimasta indenne dal conflitto e sotto lo stretto controllo del governo nazionale ucraino.

Il conflitto in corso fra il governo ucraino e i separatisti, interessa una zona del Paese diversa da quella di provenienza della ricorrente e cioè le regioni di Donetsk e Luhansk (c.d. zona A.T.O.).

Si confrontino:

-<http://www.osce.org/special-monitoring-mission-to-ukraine/360176>

-[http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/UAReport19th\\_EN.pdf](http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/UAReport19th_EN.pdf)

-<http://ucdp.uu.se/#country/369>

-Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), *The impact of the crisis in Ukraine on its western regions*, 30 March 2015, in <http://www.refworld.org/docid/598c505a4.html>

Va invece accolta la domanda subordinata di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

La ricorrente è coniugata con [REDACTED], cui con ordinanza di questo Tribunale in pari data, è stato riconosciuto il permesso di soggiorno per motivi umanitari.

I coniugi hanno un figlio a nome [REDACTED] (rectius [REDACTED]) nato in data 23.1.2013.

Tutta la famiglia -ricorrente, figlioletto, marito- vive da due anni in Italia, presso la madre della ricorrente stessa.

Si reputa dunque di dover riconoscere alla stessa la protezione umanitaria al fine di non sfaldare una famiglia che quivi si è ricongiunta e nella prospettiva di tutelare l'interesse superiore del minore a crescere ed essere accudito da entrambi i genitori.

Avendo il presente procedimento pesanti riflessi su un minore, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del minore stesso, tutelando la situazione di fatto venutasi a creare.

Tali considerazioni trovano ad avviso della scrivente il loro fondamento in principi costituzionali (Artt. 2, 3, 10, 29, 30, 31 co. 2, 34 Cost.) e internazionali (Art. 10 Patto



internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, 1966; Art. 23 Patto internazionale sui diritti civili e politici, 1966; Convenzione di New York sui diritti fanciullo, 1989).

Peraltro, anche l'attuale svolgimento di attività lavorativa da parte della ricorrente si ritiene costituire motivo ostativo al rimpatrio.

Come risulta dalla documentazione dimessa in atti, a far data dal 8.9.2016 la stessa è stata infatti assunta, con contratto a tempo indeterminato, con mansioni di assistenza a persona non autosufficiente

Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Spese di lite compensate in ragione della natura del procedimento e della contumacia del Ministero convenuto.

PQM

La giudice onoraria,

accoglie parzialmente il ricorso e dichiara il diritto di [REDACTED] al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Dispone la comunicazione del provvedimento da parte della Cancelleria al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma sesto, D.Lgs 286/1998.

Compensa le spese del giudizio.

Bologna, 3 dicembre 2017.

La giudice onoraria

Daniela Mingozi

